



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Antonio
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Flavio
Stefano Antonio

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
De Poli
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Tosi
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 2382 del 1 agosto 2006

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005

Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Nel quadro di un processo di forte rinnovamento nella promozione unitaria e nella valorizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale ha avviato un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto. All'interno di questo progetto è fondamentale utilizzare una "cifra stilistica", un unico marchio turistico regionale a cui ricondurre l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.

Con precedente deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato il "manuale d'uso" del marchio turistico veneto e individuando, contestualmente, i soggetti autorizzati ad utilizzarlo. In particolare, è stato previsto che lo stesso possa essere utilizzato, oltre che dalla Regione, dalle amministrazioni pubbliche operanti nel settore del turismo e più precisamente: dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Strutture associate di promozione turistica, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle Associazioni pro loco, dalle Associazioni delle strade dei vini e dei prodotti tipici di cui alla legge regionale 17 del 2000 e dai Consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari.

Nel corso degli ultimi mesi è emerso, anche da parte di soggetti privati operanti nel settore, l'interesse all'utilizzo del marchio. Dopo un opportuno approfondimento della questione si ritiene che l'utilizzo del marchio da parte di soggetti operanti all'interno del sistema dell'offerta turistica veneta possa, non solo essere coerente con il progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto, ma addirittura rafforzarlo, contribuendo a creare nel turista la consapevolezza di un collegamento tra "marchio" ed offerta turistica veneta nelle sue varie specificità settoriali.

Ciò considerato, si propone di autorizzare l'uso del "marchio" per la promozione di materiale turistico promozionale, secondo le indicazioni contenute nel "Manuale per l'uso del marchio", i soggetti privati sotto elencati.

- a) Operatori che svolgono le attività previste e disciplinate dalla legge regionale 33 del 2002 di cui all'**allegato A**), parte integrante;
- b) Operatori che svolgono attività nella filiera del turismo di cui al punto 5) dell'**allegato A**);
- c) Operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 2 della Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (attività agrituristiche).

Non potrà, in alcun caso, essere utilizzato il "marchio turistico" qualora l'attività svolta possa risultare lesiva del decoro e dell'immagine della Regione; la stessa Regione porrà in essere ogni utile iniziativa per garantire la corretta utilizzazione del proprio marchio turistico.

Inoltre, la delibera che ha approvato il marchio turistico veneto n. 3049 del 18 ottobre 2005, ha rinviato, a successivo provvedimento della Giunta regionale, l'approvazione della disciplina di utilizzo del marchio applicato alla "segnaletica" e alla "cartellonistica", attesa la possibile interazione che tali elementi identificativi possono avere con le norme del codice della strada, che necessita la sottoposizione delle soluzioni informative, in merito elaborate, al preventivo parere delle autorità competenti in materia.

Con nota n. 190717 del 23 marzo 2006, la Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto ha espresso parere positivo in merito al progetto grafico uniforme e alle tavole degli esecutivi relativi alla segnaletica di cui al "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004 prevedendo, peraltro, che eventuali installazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli enti proprietari e/o gestori dei siti di localizzazione (A.N.A.S. S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Province, Comuni, Geni civili,). Anche l'installazione lungo la rete viaria, o visibile da essa, è stata subordinata al rispetto delle norme previste dal nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Successivamente, con nota n. 283820 del 9 maggio 2006, la Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto ha reso parere positivo anche in merito all'integrazione al "Manuale d'uso" contenente l'applicazione grafica del marchio sulla segnaletica (stradale, direzionale, naturalistica e speciale) e al supporto alla "cartellonistica stradale", precisando che eventuali installazioni dovranno essere, comunque, preventivamente autorizzate dagli enti proprietari e/o gestori dei siti di localizzazione (ANAS S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Province, Comuni, Geni civili,). Così anche le caratteristiche tecniche e l'installazione lungo la rete viaria, o visibile da essa, sono subordinate al rispetto di quanto disposto dal citato nuovo codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Pertanto, acquisito il parere favorevole delle competenti uffici, si approvano
- il progetto grafico uniforme e le tavole degli esecutivi relativi alla segnaletica di cui al "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica";

- l'integrazione al "Manuale d'Uso" contenente l'applicazione grafica del marchio sulla segnaletica stradale, direzionale, naturalistica e speciale;
- il supporto alla "cartellonistica" stradale

di cui al "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004, contenute nel "Manuale d'uso" che, in questa sede si propone di approvare nella aggiornata stesura.

In definitiva, quindi, si propone di approvare il "manuale d'uso", **allegato B)**, così come integrato e modificato per renderlo coerente ed uniforme alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3462 del 10 dicembre 2002, recante "Direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004 relativa al "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005, recante "Disposizioni sull'uso del marchio turistico regionale";

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTI i pareri n. 190717 del 23 marzo 2006 e n. 283820 del 9 maggio 2006 della Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto;

DELIBERA

1. di stabilire che il marchio turistico regionale possa essere utilizzato per la produzione di materiale turistico e promozionale anche dai soggetti sotto indicati:

- a) Operatori che svolgano le attività previste e disciplinate dalla legge regionale n. 33/2002 di cui all'**allegato A)**, parte integrante;
- b) Operatori che svolgano attività nella filiera del turismo di cui al punto 5) dell'**allegato A)**;
- c) Operatori che svolgano le attività di cui all'articolo 2 della Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (attività agrituristiche);

2. di individuare nella Direzione regionale turismo, la struttura competente a vigilare sulla coincidenza tra i soggetti utilizzatori del marchio turistico veneto e quelli previsti dalla presente delibera, potendo adottare a tal fine strumenti inibitori, anche in caso di utilizzo distorto dello stesso o comunque potenzialmente lesivo dell'immagine o del decoro della Regione stessa, ferma ogni ulteriore azione che si rendesse a tal fine necessaria; la stessa Direzione opererà in collaborazione con la Direzione regionale Informazione e Comunicazione;
3. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il "manuale d'uso", **allegato B**), parte integrante, così come integrato e modificato per renderlo coerente ed uniforme al "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento, viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Giancarlo Galan